

**IN BREVE n. 021-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

# AZIONE SANITARIA



**ORGANO DI INFORMAZIONE DEL SINDACATO DEI PENSIONATI SANITARI**

Feder. S.P. e V. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove

**MEDICI - VETERINARI - FARMACISTI** N° 3 - maggio-giugno 2020 - ANNO XXXVII

**"NON SOLI, MA SOLIDALI"**

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70%ROMA-C/RM/31/2013

E' in spedizione il n. 3 - maggio/giugno di AZIONE SANITARIA con l'inserto *"Progetto attività motoria per gli anziani"*

Puoi scaricare e leggere in anteprima ...

[https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_5ed0ae58e81d9.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_5ed0ae58e81d9.pdf)

[https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_5e84cbb381831.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_5e84cbb381831.pdf)

**PENSIONI, ITALIA NELLA TOP TEN** in Italia Oggi di venerdì 29 maggio 2020

Svezia, Belgio e Danimarca hanno i migliori sistemi pensionistici del mondo. Il sistema italiano si posiziona al diciottesimo posto, battendo diversi Paesi europei come la Germania e la Francia. L'Italia ha comunque un punteggio superiore alla media in termini sia di adeguatezza che di sostenibilità, posizionandosi nella top ten. E' quanto emerge dalla prima edizione del Global pension report di Allianz,

**LEGGI IN**

[https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz\\_com/economic-research/publications/specials/en/2020/mai/Allianz\\_Global\\_Pension\\_Report\\_2020.pdf](https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/economic-research/publications/specials/en/2020/mai/Allianz_Global_Pension_Report_2020.pdf)

## **MATERNITA' ENPAM - IMPORTI APPROVATI DAI MINISTERI**

**Tabella 9 IMPORTO ANNUO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ**

*Art.70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151  
Art. 5 commi 1 e 2, del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità*

<i>Anno</i>	<i>Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità</i>	<i>Reddito lordo annuo minimo valutabile</i>	<i>Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28/10/2003</i>	<i>Indennità minima lorda</i>	<i>Indennità massima lorda</i>
2019*	€ 513,01	€ 15.205,63	€ 76.028,16	€ 5.068,57	€ 25.342,85
2020*	€ 515,07	€ 15.266,78	€ 76.333,92	€ 5.088,98	€ 25.444,90

\*Per l'anno 2019 l'importo è stato confermato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre per l'anno 2020 è determinato sulla base del dato provvisorio (circolare INPS n.147 dell' 11/12/2019)

**Tabella 9bis INDENNITÀ DI MATERNITÀ  
Prestazione aggiuntiva**

*Art. 5 comma 4 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità*

<i>Anno</i>	<i>Reddito</i>	<i>Importo ulteriore prestazione</i>
2019	€ 18.198	€ 1.011
2020	€ 18.289	€ 1.016

## **ISCRIZIONE ALL'ALBO A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CUI LAVORA**

Obbligo di iscrizione e diritto al rimborso della relativa spesa da parte della pubblica amministrazione in caso di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in regime di esclusività.

La Corte di appello di Trieste conferma la sentenza del Tribunale di Pordenone.

In precedenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 7778/2015, riguardante gli avvocati dipendenti della Pubblica Amministrazione, aveva già affermato tale principio.

**PER I MILITARI VERSAMENTO DA PARTE DELLO STATO** (in Italia Oggi pag.33 di sabato 30 maggio 2020)

Annuncio dal parte del sottosegretario alla difesa in audizione in Commissione difesa alla Camera dei deputati Angelo Tofalo: i costi per le iscrizioni agli Albi professionali che lavorano nelle Forze Armate e della Polizia di Stato saranno a carico dell'Amministrazione pubblica.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO 730 DELL'EREDE** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Posso presentare il modello 730, come erede, per una persona deceduta lo scorso mese di febbraio?

### **Risponde Paolo Calderone**

Sì, da quest'anno è possibile farlo. In particolare, per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 l'erede può utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi della persona deceduta nel 2019 o entro il 30 settembre 2020. Ovviamente, è necessario prima verificare che il contribuente deceduto fosse in possesso dei requisiti per poter utilizzare questo modello semplificato (si veda il paragrafo "Chi può presentare il modello 730" delle "[Istruzioni per la compilazione del modello](#)").

In questo caso, il modello 730 non può essere presentato al sostituto d'imposta, né del contribuente né dell'erede, ma inviato direttamente all'Agenzia delle entrate o trasmesso mediante un Caf o un professionista abilitato.

### **APP O NON APP?** a cura di Cinzia Boschiero

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, o "ECDC" (European Centre for Disease Prevention and Control) ha studiato un protocollo di identificazione dei malati covid 19 e del raggio di diffusione del virus, ha definito limiti per l'attuazione di misure tecniche di contact tracing ed ha elaborato un algoritmo per la gestione dei contatti. Il Comitato europeo per la protezione dei dati ([https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb\\_it](https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_it)) è un organo europeo indipendente, contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati. Ogni app europea deve essere coerente al GDPR-Regolamento europeo per la privacy e alla [direttiva sulla protezione dei dati personali ePrivacy](#). L'art. 15 della direttiva autorizza gli Stati membri dell'Unione Europea ad introdurre misure legislative di urgenza a salvaguardia della sicurezza pubblica, ma le misure devono essere 'necessarie, appropriate e proporzionate', in accordo con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea sui diritti umani. Il Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) utilizza dati scambiati solo tramite Bluetooth e non tramite GPS, tra dispositivi mobili, con sistemi di crittografia e di anonimizzazione dei dati personali a tutela di noi cittadini europei. In Austria ci sono due app "Stopp Corona" e "NOVID20", in Germania c'è la app "GeoHealthApp" e un'app per smartwatch, in collaborazione con la startup Healthtech Thryve, per aiutare a monitorare la diffusione di Covid-19 e analizzare se le misure per contenere la nuova pandemia stessero funzionando si chiama Corona-Datenspende (Corona Data Donation) e raccoglie i segni vitali dei volontari che indossano uno smartwatch o un fitness tracker – tra cui pulsazioni, temperatura e qualità del sonno – per analizzare la possibilità di presenza di situazioni simil-influenzali; in Spagna c'è la app "[CoronaMadrid](#)", etc. tutte si rifanno ai principi ed alle metodologie che tutelano noi cittadini e i nostri dati a livello comunitario. In Italia ci sono diverse regioni che si sono realizzate la loro app e c'è la app "Immuni" nazionale; quest'ultima è conforme al modello europeo delineato PEPP-PT e alle garanzie per il [rispetto della privacy](#). L'efficacia di ogni app è legata all'utilizzo e all'adesione dei cittadini che è sempre volontaria. Funzionerà in Italia la app "Immuni" solo se almeno il 60% degli italiani vi aderiranno e la utilizzeranno in modo corretto. In altri Stati non solo europei ma anche extraeuropei sono state attivate app specifiche per controllare anche chi è in quarantena. Ad esempio il governo polacco ha sviluppato l'APP "Home Quarantine", che permette alla polizia di controllare gli individui sottoposti a quarantena obbligatoria. In Thailandia, per il contact tracing una SIM card abbinata all'APP "AoT Airports" traccia la posizione degli utenti per 14 giorni, per controllare che rimangano in quarantena

obbligatoria. In Norvegia Smittestop” o “Stop Infection” è una app gratuita e ad adesione volontaria, sviluppata per fornire alle autorità sanitarie un quadro migliore circa la diffusione di Covid-19 e per comunicare agli utenti se sono stati in contatto con persone infette. Gli utenti saranno informati se si trovano nelle immediate vicinanze (meno di due metri) di un soggetto positivo per più di 15 minuti. I movimenti dell’utente saranno registrati con la geolocalizzazione.

### **CASSE PROFESSIONALI e BONUS 600 EURO** dal sito di Franco Abruzzo

Bonus Covid, le rassicurazioni di Catalfo e Gualtieri agli iscritti alle Casse professionali. «Il ministero del Lavoro, insieme al Mef, sta predisponendo il decreto attuativo per mettere in condizione le Casse di erogare i 600 euro nei prossimi giorni e la rata successiva di mille euro», ha detto il titolare dell'Economia in audizione in Parlamento. Catalfo: «Il bonus per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata che l'hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio».-

#### **TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27497>

### **IL POTERE DEL VACCINO** di Massimo Nava dal sito di Franco Abruzzo

La pandemia è globale, ma non è omogenea la diffusione e non è ugualitario il pericolo di morte per classi di età e classi sociali. Casomai ha un po' più di pietà per i poveri del mondo, in particolare in Africa, se sono attendibili le statistiche sulla limitata diffusione del virus, quando ci si attendeva una catastrofe. Probabilmente, la spiegazione risiede nella demografia, l'età media degli africani è 19,4 anni e si sa che il virus risparmia i giovani [continua]

#### **TESTO IN**

<https://www.mentepolitica.it/argomenti/2/sanit%c3%a0>

### **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

**Serie Divisionale Fdc - 9 pz (con 5€ celebrativo in Argento “Anno internazionale della Salute delle Piante”)**

**59,00 euro**

**5 Euro Argento Fdc – Celebrativa del 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio**

**68,00 euro**

**5 Euro CuproNickel Fdc – Serie l'Italia a tavola: la cultura Enogastronomica regionale – La pizza (colore)**

**38,00 euro**

**5 Euro Bimetallica Proof – Serie i Grandi Artisti Italiani del XX secolo – Edoardo de Filippo**  
**42,00 euro**

**AGENZIA ENTRATE - COVID-19: VADEMECUM DECRETO RILANCIO** da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel [Decreto Legge n. 34/2020](#) che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d'imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti. La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

**Aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro** – Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per l'adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

**I bonus per casa, energia e vacanze** – Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

**Mascherine senza Iva** – Fino al 31 dicembre di quest'anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un'aliquota Iva pari al 5%.

**Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap** – Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. A proposito di Irap, l'Agenzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

**Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione** – Nel vademecum vengono riepilogate le misure in favore dei contribuenti riguardanti l'attività di Agenzia delle entrate – Riscossione. Il decreto, infatti, ha disposto la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e

arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.

[Il vademecum del Decreto Rilancio](#)

 **CTRL + clic**

## **INPS - BONUS BABY-SITTING PER CENTRI ESTIVI: AVVISO AGLI**

**UTENTI** da Dpl Mo – fonte: Inps

L’INPS informa che è stato riscontrato, da parte di molti utenti, l’accesso al bando Centri Estivi al posto della pagina per richiedere il **bonus baby-sitting per centri estivi** previsto dalle misure di intervento per l’emergenza COVID-19 del decreto Rilancio.

Il **bando Centri Estivi** è una prestazione diversa, riconosciuta annualmente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Non è quindi fruibile da altri utenti.

L’INPS invita, pertanto, a prestare la massima **attenzione per non confondere le due prestazioni**, poiché l’iscrizione al bando Centri Estivi non è valutabile ai fini della domanda di bonus baby-sitting per centri estivi.

## **RISCALDAMENTO, I CASI IN CUI NON SI APPLICA LA «UNI 10200»** da

Sole 24 ore - risposta 1119 a cura di Pierantonio Lisi

**D** - Nel condominio abbiamo installato una caldaia a condensazione. Tutti i termosifoni collocati negli appartamenti sono dotati di valvole termostatiche e totalizzatori di calore. Ma, a mio giudizio, la ripartizione delle spese di riscaldamento non è eseguita nel rispetto delle norme vigenti. Infatti il totale complessivo, costituito dal consumo gas + forza motrice + manutenzione e conduzione caldaia + lettura contatori è assoggettato alla percentuale del 70 per cento: questa quota è attribuita ai consumi volontari e addebitata ai singoli condòmini in percentuale ai consumi di calore totalizzati dai loro contatori. Mentre il restante 30 per cento, considerato consumo involontario, è addebitato in porzione ai millesimi di potenza dei caloriferi di ciascuno.

Le percentuali suddette, e la scelta di utilizzare i millesimi di potenza per ripartire la spesa involontaria, scaturiscono dalle indicazioni di uno o due condòmini.

La deliberazione assunta è nulla o annullabile?

**R** - In base all’articolo 9, lettera d, del Dl 102/2014 le spese per il riscaldamento devono essere ripartite fra i condòmini secondo la norma tecnica Uni 10200 e i suoi successivi aggiornamenti. La parte da ripartire indipendentemente dalle scelte di consumo - il cosiddetto consumo involontario - dev’essere determinata sulla base della relazione di un tecnico, che terrà conto delle caratteristiche dell’impianto. Le relative spese si ripartiranno tra i condòmini sulla base del fabbisogno termico delle unità immobiliari servite dall’impianto. Probabilmente, nel caso esposto dal lettore, si è ritenuto che la norma Uni non fosse applicabile. Questa eventualità è presa in considerazione dal fatto articolo 9, ma solo per il caso in cui non risultino differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento. In tal caso, che va comprovato tramite una relazione tecnica asseverata, il condominio può procedere a una ripartizione in cui almeno il 70

per cento della spesa sia ripartito sulla base dei consumi volontari e gli importi rimanenti vengano ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure - come nel caso esposto dal lettore - secondo le potenze installate. La deliberazione adottata in difetto della relazione tecnica prescritta è nulla, in quanto diretta all'adozione di un criterio di ripartizione diverso da quello legale.

### **I TEMPI DEL PENSIONAMENTO CON E SENZA RISCATTO LAUREA** da

Sole 24 ore - risposta 1131 a cura di Fabio Venanzi

**D** - Sono nato il 28 gennaio 1972, lavoro a tempo indeterminato con Ral (reddito annuo lordo) di 53.000 euro e ho una situazione contributiva in regime misto. Ho effettuato il riscatto del servizio militare dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, e dal 13 marzo 1995 verso i contributi al Fondo pensione elettrici. Vorrei procedere al riscatto di tre anni e due mesi di laurea, dal 1° ottobre 1990 al 15 novembre 1993. Tenuto conto che la motivazione principale è l'anticipo della decorrenza della pensione, è meglio procedere al riscatto più costoso secondo riserva matematica oppure, secondo la circolare Inps 6/2020, passare al sistema contributivo con un esborso minore? Quale potrebbe essere a titolo indicativo la differenza di spesa in euro tra le due opzioni di riscatto? Ci sono differenze di deducibilità fiscale tra le due opzioni?

In base alla normativa vigente e considerata la mia iscrizione al fondo elettrici, effettuato il riscatto laurea, quale sarebbe la data presunta del mio pensionamento nel caso dell'attuale regime misto? E nel caso di passaggio definitivo al contributivo?

**R** - Il riscatto con onere agevolato, secondo la circolare 6/2020, è possibile a condizione che il lettore opti per il sistema contributivo, in luogo di quello misto. Ciò determinerebbe un minor trattamento di pensione, non quantificabile in questa sede, così come non è possibile determinare - in base ai dati comunicati dal lettore - l'onere del riscatto in forma ordinaria. Sia il riscatto determinato con l'onere della riserva matematica che quello determinato con l'onere agevolato sono deducibili dal reddito complessivo del diretto interessato che lo sostiene.

Sulla base dei dati forniti, il lettore raggiungerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2040 quando, si stima, saranno richiesti 68 anni e nove mesi di età.

In assenza del riscatto del titolo di studio, la pensione anticipata, per la quale quest'anno sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi, risulterebbe perfezionata nei primi mesi del 2038. Con il riscatto, i requisiti per accedere alla pensione anticipata risulterebbero perfezionati entro la fine del 2034. Le date di uscita valgono sia nel caso in cui il riscatto venisse determinato con le regole ordinarie sia nell'ipotesi in cui venisse calcolato con le regole agevolate.

### **NON SEMPRE I VERSAMENTI ANTICIPANO LA QUIESCENZA** da Sole 24

ore - risposta 1132 a cura di Fabio Venanzi

**D** - Sono nata il 18 novembre 1976, ho seguito un corso di laurea quadriennale in Economia dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1999. Mi sono laureata nel 2001 e lavoro stabilmente dal 2002. Al 30 aprile 2020 il mio estratto conto Inps aveva contributi utili ai fini della pensione di 890 settimane per la misura, e 902 settimane per il diritto. Dal 2003 alimento un fondo pensione con il 2 per cento dello stipendio mensile, con una percentuale versata anche dall'azienda per la quale lavoro. Sto valutando il riscatto agevolato della laurea. Nel mio caso è conveniente farlo? Di quanto anticiperei la pensione? L'alternativa è quella di incrementare i versamenti al fondo pensione.

**R** - Sulla base dei dati forniti, si stima che la lettrice conseguirebbe sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata nel 2046. La lettrice ha, altresì, la possibilità di accedere alla pensione anticipata

contributiva (per la quale sono richiesti quest'anno 64 anni di età, con almeno venti anni di contribuzione effettiva e un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale) nel 2042.

Il riscatto con onere agevolato per periodi ricadenti dopo il 31 dicembre 1995 (tralasciando i due mesi antecedenti al 1996, che comunque non avrebbero una forte incidenza né sulla misura né sull'anticipo del trattamento pensionistico) consentirebbe alla lettrice di accedere alla pensione anticipata (per la quale quest'anno sono richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi, prescindendo dall'età anagrafica) nel 2042. La pensione anticipata non dev'essere confusa con la pensione anticipata contributiva.

Pertanto, sia con il riscatto sia senza, la lettrice accedrebbe a pensione nel 2042. Il riscatto con onere agevolato comporterebbe comunque un (lieve) incremento della pensione futura.

I requisiti di accesso sono stati stimati sulla base dell'attuale normativa e devono essere adeguati agli effettivi incrementi legati alla speranza di vita.

## **IL PADRE CHE PAGA PER LA FIGLIA HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE**

da Sole 24 ore - risposta 1133 a cura di Fabio Venanzi

**D** - Mia figlia ha costituito una posizione Inps per un breve-rapporto di lavoro in apprendistato. Attualmente è inoccupata e fiscalmente a carico dei genitori. Desidererei sapere se posso essere direttamente io a pagarle il riscatto agevolato degli anni di laurea, fruendo delle relative detrazioni fiscali. In caso positivo, qualora mia figlia dovesse trovare lavoro, potrà essere lei a pagare le rate restanti?

**R** - La figlia del lettore può chiedere il riscatto del titolo di studio sia con l'onere ordinario sia con quello agevolato, a condizione che il periodo si collochi in epoche da valutare con il sistema contributivo (di norma successive al 31 dicembre 1995). Il genitore che paga per la figlia potrà detrarre le somme versate. La figlia, se negli anni a seguire conseguirà un reddito, potrà pagare "in proprio" e, in questo caso, dedurre le somme versate.

## **CONSENSO INFORMATO VIZIATO - IL PAZIENTE DEVE PROVARE CHE NON AVREBBE FATTO L'INTERVENTO**

Ai fini risarcitori per consenso informato viziato, è onere del paziente dimostrare che non avrebbe fatto l'intervento se correttamente edotto.

## **ALLEGATI A PARTE - CASSAZIONE Sez.III Civile Ordinanza n.9887-2020 (documento 141)**

## **LA PENSIONE SUPPLEMENTARE**

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un'altra pensione.

### **Legge 1338/1962 con aggiornamento DPR 488/1968 art.12**

**Art. 5.** L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva



dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

((La pensione supplementare diretta:

a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903)). ((4))

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

Si tratta di una facoltà, nei confronti dei pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (es. dipendenti pubblici) e sostitutive dell'AGO, la prestazione non può essere ottenuta se il lavoratore ha in pagamento una pensione dalla gestione separata o delle Casse dei liberi professionisti.

Per evitare di lasciare contributi che non potrebbero dar luogo ad una prestazione previdenziale a carico di questi enti è bene che il lavoratore pensionando valuti la eventuale possibilità di esercitare il cumulo prima di andare in pensione.

## **DAL SITO INPS : «LA PENSIONE SUPPLEMENTARE»**

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46029#:~:text=La%20pensione%20supplementare%20%C3%A8%20una,vecchiaia%20o%20assegno%20ordinario%20di>

## **CHE COS'È**

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,

vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un'altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

## **A CHI SPETTA**

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

### **Spetta anche ai:**

- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

### **Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell'AGO:**

- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni;
- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l'Italia;
- i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un'autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

## **REQUISITI**

### **Per ottenere la pensione è necessario:**

- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;
- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell'AGO;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;
- aver compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l'assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

**I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:**

- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO.

**I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:**

- abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO.

Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell'AGO se:

- in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
- risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

## **LA DOMANDA**

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

## **QUANDO SPETTA**

**La pensione supplementare decorre:**

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;

- dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

## QUANTO SPETTA

L'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

- retributivo, se la contribuzione versata nell'AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l'1.1.1996;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell'AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

La pensione supplementare non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO** da la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Si chiede conferma della possibilità per un lavoratore dipendente di inviare il modello 730 precompilato con la richiesta di rimborso del credito direttamente all'Agenzia delle entrate e non al proprio datore di lavoro.

### **Risponde Paolo Calderone**

Si conferma che per il periodo d'imposta 2019 (modello 730-2020), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono scegliere nel campo "Sostituto d'imposta" l'opzione "Nessun sostituto". Questa possibilità è stata prevista dall'art. 159-bis del decreto legge n. 34/2020, per le difficoltà che potrebbero avere i sostituti d'imposta, anche per l'eventuale insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute da trattenere.

In tali situazioni, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. Se dal modello 730 emerge un debito, invece, è possibile effettuare il pagamento direttamente on line. La procedura della dichiarazione precompilata consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito.

### **D.L. 34/2020 - art. 159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730**

*In vigore dal 19/05/2020*

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate

all'[articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio

## **SPESA SANITARIA PRIVATA** da QuotidianoSanità di giovedì 4.06.2020

Spesa privata sfiora i 40 mld. Nel 2018 la spesa totale era pari a 154,8 miliardi, di cui 115 pubblica e 39,8 privata. Se il finanziamento pubblico era pari al 74,2 per cento della spesa totale, la componente privata era pari al 23,1 per cento e quella coperta da fondi, casse, assicurazioni al 2,7 per cento.

### LA SPESA SANITARIA PRIVATA

Tipi di finanziamento/Tipo di funzione	2018				variazione 2018/2012			
	PA	regimi di finanz. volontari	spesa diretta delle famiglie	Totale	PA	regimi di finanz. volontari	spesa diretta delle famiglie	Totale
assistenza sanitaria per cura e riabilitazione	67952	1313	15592	84857	0,78	18,50	25,12	4,77
<i>assistenza ospedaliera in regime ordinario per cura e riabilitazione</i>	41342	196	1431	42969	-1,35	20,25	2,14	-1,15
<i>assistenza ospedaliera in regime di day hospital per cura e riabilitazione</i>	5423	31	444	5898	-10,69	-20,51	-12,94	-10,92
<i>assistenza ambulatoriale per cura e riabilitazione</i>	20862	1020	13586	35468	8,92	19,30	29,98	16,44
<i>assistenza domiciliare per cura e riabilitazione</i>	325	66	131	522	10,17	29,41	32,32	17,30
assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC)	12430	145	3608	16183	10,48	81,25	13,71	11,58
servizi ausiliari	9323	362	2931	12616	3,72	0,28	-5,30	1,37
prodotti farmaceutici e altri apparecchi terapeutici	17770	228	13540	31538	16,85	-0,44	8,04	12,76
<i>prodotti farmaceutici e altri presidi medici non durevoli</i>	16857	0	10280	27137	17,32		7,39	13,34
<i>apparecchi terapeutici ed altri presidi medici durevoli</i>	913	228	3260	4401	8,82	-0,44	10,17	9,29
servizi per la prevenzione delle malattie	5811	721	70	6602	11,51	43,91	12,90	14,34
governance e amministrazione del sistema sanitario e del finanziamento	1654	1386	0	3040	-13,63	57,32		8,73
<b>tutte le funzioni</b>	<b>114940</b>	<b>4155</b>	<b>35741</b>	<b>154836</b>	<b>4,49</b>	<b>31,49</b>	<b>14,10</b>	<b>7,16</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ISTAT

Tutti numeri che tradotti fanno emergere come “la spesa sanitaria diretta delle famiglie è cresciuta tra il 2012 e il 2018 del 14,1 per cento contro il 4,5 per cento di quella delle Amministrazioni pubbliche. Di rilievo la crescita anche di quella coperta da regimi di finanziamento volontari (+31,5 per cento)”.

Questo aumento ha fatto schizzare la quota di spesa privata al 2,3 per cento del prodotto.

Un peso superiore a quello della Germania (1,7 per cento), della Francia (1,9), ma inferiore al livello raggiunto in Spagna e Portogallo, dove si pone tra il 2,6 e il 3,1 per cento del prodotto.

**In particolare:**

Il pubblico spende sempre meno. La Corte rileva come persiste nel confronto internazionale l'andamento che l'Italia ha fatto registrare tra il 2009 e il 2018: una riduzione, in termini reali, delle risorse destinate alla sanità particolarmente consistente. La spesa pro capite a prezzi costanti (prezzi 2010) è passata, infatti, da 1.893 a 1.746 euro, con una riduzione media annua di 8 decimi di punto.

**LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo\\_id=85877&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=85877&fr=n)

**CORTE DEI CONTI - MEDICI IN FUGA** fonte: ANSA

Una vera e propria «fuga» dall'Italia per mancanza di posti e bassi stipendi. È quella dei medici italiani, in cerca di fortuna all'estero. Secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti nell'ultimo Rapporto sul coordinamento della Finanza pubblica, in base ai dati Ocse negli ultimi 8 anni, sono oltre 9.000 i medici formatisi in Italia che sono andati a lavorare all'estero.

**AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER FAMILIARI A CARICO** da la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

Posso usufruire della detrazione per una spesa sanitaria che ho sostenuto per mio figlio (la fattura è a lui intestata), anche se la detrazione per familiare a carico è richiesta per lo stesso figlio al 100% da mio marito?

**Risponde Paolo Calderone**

Sì, può usufruirne. La regola generale riguardo alle spese sanitarie detraibili per i figli a carico è che la detrazione spetta al genitore che le ha sostenute, indipendentemente dal fatto che usufruisca anche della detrazione per familiari a carico o da come si è deciso di ripartire con l'altro genitore quest'ultima detrazione.

Anche se la fattura è intestata al figlio, pertanto, il genitore che ha sostenuto la spesa può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento.

**CORONAVIRUS: TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI**

**RIFERIMENTO** da DplMo - Dottrina per il Lavoro pagina aggiornata al 3 giugno 2020 a cura di Roberto Camera

In questa pagina troverete **tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi pubblici in materia.**

## Tutte le disposizioni impartite dall'inizio della crisi sanitaria

La **NORMATIVA**

### **Leggi e Decreti Legge**

- [Legge n. 35/2020](#) di conversione del [Decreto Legge n. 19/2020](#), con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Decreto Legge n. 34/2020](#), decreto "**Rilancio**" – recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Decreto Legge n. 33/2020](#), ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Legge n. 27/2020](#), di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia")
- [Decreto Legge n. 23/2020](#), il Decreto "Liquidità"
- [Decreto Legge n. 19/2020](#), con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Decreto Legge n. 18/2020](#), decreto "**cura Italia**", con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Legge n. 13/2020](#) di conversione del [Decreto Legge n. 6/2020](#), con le misure per la gestione dell'emergenza virus
- [Decreto Legge n. 11/2020](#), con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- [Decreto Legge n. 9/2020](#), con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese
- [Decreto Legge n. 6/2020](#), con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [abrogato dal [Decreto Legge 19/2020](#), ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4]

### **D.P.C.M.**

- [D.P.C.M. 18 maggio 2020](#), modifiche al DPCM 17 maggio
- [D.P.C.M. 17 maggio 2020](#), decreto sulle riaperture
- [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#), proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020
- [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#), proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020
- [D.P.C.M. 1° aprile 2020](#), proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 22 marzo 2020](#), chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- Ministero della Salute – [Ordinanza 22 marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#), ampliamento delle disposizioni previste dal [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) a tutto il territorio nazionale [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 9 marzo 2020](#), ampliamento delle disposizioni previste dal [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) a tutto il territorio nazionale [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#), con ulteriori disposizioni attuative del [D.L. 6/2020](#), urgenti in materia di contenimento [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 4 marzo 2020](#), con ulteriori disposizioni attuative del [D.L. 6/2020](#), urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (abrogato l'8 marzo 2020, con l'introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020)
- [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#), con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (abrogato l'8 marzo 2020, con l'introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020)
- [D.P.C.M. 25 febbraio 2020](#), ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell'emergenza virus (abrogato il 2 marzo 2020, con l'introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020)
- [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#), con le disposizioni attuative per la gestione dell'emergenza virus (abrogato il 2 marzo 2020, con l'introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020)

## **Altro**

- [Decreto 27 maggio 2020](#) Ministero dell'Interno, modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro
- [Decreto](#) Ministero del Lavoro, indennità “una tantum” anche per i professionisti
- [Decreto MEF](#) – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate all'emergenza Coronavirus
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#) – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

## **Gli ACCORDI QUADRO DELLE REGIONI PER LA CIG IN DEROGA**

- La [pagina dedicata](#)

## **La PRASSI AMMINISTRATIVA**

### **INPS**

- [INPS – circolare 68/2020](#) – attiva la domanda per la regolarizzazione dei rapporti “in nero” con italiani e comunitari
- [INPS – messaggio 2263/2020](#) – indennità “una tantum”: gestione delle domande respinte
- [INPS – messaggio 2261/2020](#) – licenziamenti collettivi e individuali per GMO – tutela NASpl
- [INPS – circolare 67/2020](#) – indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie di lavoratori (stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio)
- [INPS – circolare 66/2020](#) – proroga ad aprile dell'indennità ai beneficiari di marzo 2020
- [INPS – circolare 65/2020](#) – le istruzioni per indennità per i lavoratori domestici
- [INPS – circolare 64/2020](#) – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
- [INPS – messaggio 2255/2020](#) – sospensione dell'obbligo di verifica di inadempienza debiti esattoriali
- [INPS – messaggio 2232/2020](#) – campagne RED, Solleciti, INV CIV: scadenza prorogata all'8 giugno 2020
- [INPS – messaggio 2209/2020](#) – implementazione procedura telematica per il nuovo bonus baby-sitting
- [INPS – messaggio 2184/2020](#) – Indennità lavoratori domestici – procedura per la presentazione della domanda
- [INPS – messaggio 2183/2020](#) – termine di presentazione delle domande di CIGO e FIS
- [INPS – messaggio 2162/2020](#) – sospensione dei termini di adempimenti e versamenti – prime istruzioni
- [INPS – circolare 61/2020](#) – CIG in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano
- [INPS – messaggio 2131/2020](#) – Reddito di Emergenza – apertura della procedura di trasmissione delle domande
- [INPS – messaggio 2101/2020](#) – semplificazioni per le domande di CIGO e FIS
- [INPS – messaggio 2097/2020](#) – chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini in materia assistenziale
- [INPS – messaggio 2066/2020](#) – Gestione provvedimenti CIG: le istruzioni operative
- [INPS – circolare 59/2020](#) – sospensione versamenti contributivi
- [INPS – messaggio 2015/2020](#) – Lavoratori autonomi: versamento contributi associativi e previdenziali
- [INPS – messaggio 1997/2020](#) – integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende
- [INPS – messaggio 1981/2020](#) – indennità “una tantum” su conto estero
- [INPS – messaggio 1946/2020](#) – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti dal CCNL
- [INPS – circolare 58/2020](#) – istruzioni CIG per aziende plurilocalizzate
- [INPS – messaggio 1904/2020](#) – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato
- [INPS – messaggio 1822/2020](#) – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga
- [INPS – messaggio 1800/2020](#) – semplificazione delle modalità di presentazione del Modello “SR43”
- [INPS – messaggio 1789/2020](#) – chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi
- [INPS – messaggio 1754/2020](#) – Decreto Liquidità – istruzioni sulla sospensione dei versamenti
- [INPS – messaggio 1703/2020](#) – DURC online con validità fino al 15 giugno
- [INPS – messaggio 1692/2020](#) – UNIEMENS – ListaPosPA: sospensione contributiva per COVID-19



- [INPS – messaggio 1648/2020](#) – Province autonome: cassa integrazione in deroga con causale Covid-19
- [INPS – messaggio 1621/2020](#) – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario
- [INPS – messaggio 1608/2020](#) – sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione
- [INPS – messaggio 1607/2020](#) – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020
- [INPS – circolare 52/2020](#) – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
- [INPS – messaggio 1541/2020](#) – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per dipendenti da imprese agricole (CISOA)
- [INPS – messaggio 1525/2020](#) – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione per la CIG in deroga
- [INPS – messaggio 1516/2020](#) – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi straordinari
- [INPS – messaggio 1508/2020](#) – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento diretto
- [INPS – circolare 50/2020](#) – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale
- [INPS – messaggio 1478/2020](#) – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG
- [INPS – messaggio 1465/2020](#) – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting
- [INPS – messaggio 1464/2020](#) – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 euro
- [INPS – messaggio 1447/2020](#) – Bonus Asilo nido 2020
- [INPS – messaggio 1416/2020](#) – congedi e permessi 104 – procedure attive
- [INPS – circolare 49/2020](#) – indennità “*una tantum*” e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione
- [INPS – circolare 48/2020](#) – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni Inps
- [INPS – circolare 47/2020](#) – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO – FIS – CIG in deroga)
- [INPS – messaggio 1381/2020](#) – modalità semplificata per richiedere l’indennità “*una tantum*”
- [INPS – messaggio 1374/2020](#) – indicazioni in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
- [INPS – messaggio 1364/2020](#) – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici postali
- [INPS – circolare 45/2020](#) – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19
- [INPS – circolare 44/2020](#) – voucher per i servizi di baby-sitting
- [INPS – messaggio 1321/2020](#) – presentazione domande CIGO e assegno ordinario
- [INPS – messaggio 1288/2020](#) – indennità “*una tantum*” per alcune categorie di lavoratori
- [INPS – messaggio 1287/2020](#) – CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga
- [INPS – messaggio 1286/2020](#) – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
- [INPS – messaggio 1281/2020](#) – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting

#### **INAIL**

- [INAIL – circolare n. 23/2020](#) – ripresa della riscossione dei versamenti dei premi e DURC
- [INAIL – circolare n. 22/2020](#) – tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro
- [INAIL – istruzione operativa del 20 maggio 2020](#) – DURC: validità confermata fino al 15 giugno 2020
- [INAIL – circolare n. 21/2020](#) – sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
- [INAIL – istruzione operativa del 30 aprile 2020](#) – ripresa degli adempimenti sospesi
- [INAIL – circolare 13/2020](#) – per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni
- [INAIL – circolare 11/2020](#) – sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva
- [INAIL – circolare 7/2020](#) – sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti
- [INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante](#)

#### **Agenzia delle Entrate**

- [Agenzia delle Entrate – risoluzione 27/E/2020](#) – i codici tributo per l’emersione dei lavoratori

- [Agenzia delle Entrate – circolare 11/E/2020](#) – ulteriori risposte a quesiti
- [Agenzia delle Entrate – Vademecum](#) sul Decreto Liquidità
- [Agenzia delle Entrate – circolare 10/E/2020](#) – rinvio udienze e sospensione dei termini processuali
- [Agenzia delle Entrate – circolare 9/E/2020](#) – Decreto “Liquidità” – risposte a quesiti in materia fiscale
- [Agenzia delle Entrate – risoluzione 18/E/2020](#) – premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti
- [Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020](#) – Decreto “Cura Italia” – risposte a quesiti in materia fiscale
- [Agenzia delle Entrate – circolare 7/E/2020](#) – Decreto “Cura Italia” – trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box
- [Agenzia delle Entrate – risoluzione 17/E/2020](#) – premio ai dipendenti – codice tributo per il recupero in compensazione
- [Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020](#) – sospensione dei termini e accertamento con adesione
- [Agenzia delle Entrate – circolare 5/E/2020](#) – termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi
- [Agenzia delle Entrate – circolare 4/E/2020](#) – trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

#### **Ministero del Lavoro**

- [Ministero del Lavoro – circolare 8/2020](#) – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale
- [Ministero del Lavoro – circolare 1/2020](#) – sistema dei Servizi Sociali –Emergenza Coronavirus

#### **Ispettorato del Lavoro**

- [INL nota 192/2020](#) – attività conciliativa “da remoto”
- [INL nota 64/2020](#) – CIG anche per i lavoratori in nero accertati dagli ispettori
- [INL nota 149/2020](#) – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro
- [INL nota 2201 del 23/03/2020](#) – attività indifferibili dell’ufficio
- [INL del 12/03/2020](#) – online la convalida delle dimissioni nel periodo protetto
- [INL nota 2179 dell’11/03/2020](#) – chiarimenti sui Decreti Legge 9 e 11 del 2020

#### **Altro**

- [Circolare direttoriale MISE del 29 aprile 2020](#) – prorogato il termine per gli investimenti – nuova Sabatini
- [ENPAIA: COVID-19 – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020](#)
- [MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo](#)
- [Ordinanza della Regione Emilia Romagna, in congiunta con il Ministero della Salute, del 23 febbraio 2020](#)
- [Circolari e ordinanze del Ministero della Salute](#)

#### **I PROTOCOLLI**

- [Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020](#) – regolamentazione delle misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro
- [Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020](#) – regolamentazione delle misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro
- Protocolli allegati al [D.P.C.M. 17 maggio 2020](#)
- [Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo](#)
- [Protocollo con le Comunità ebraiche italiane](#)
- [Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane](#)
- [Protocollo con le Comunità ortodosse](#)
- [Protocollo con le Comunità Induista, Buddista \(Unione Buddista e Soka Gakkai\) Protocollo con le Comunità Islamiche](#)
- [Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni](#)
- [Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19](#)

- [Spettacoli dal vivo e cinema](#)
- [Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020](#)
- [Misure per gli esercizi commerciali](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
- [Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico](#)
- [Misure igienico-sanitarie](#)
- [Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020](#)

#### Le **FAQ**

- Le [FAQ](#) – Lavoro domestico e DL Rilancio
- Le [FAQ](#) del Governo – “Fase 2” – le misure adottate
- Le [FAQ](#) del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali
- Le [FAQ](#) del Ministero della Salute sul Coronavirus
- La [FAQ](#) del Ministero del Lavoro – Formazione in materia di salute e sicurezza
- Le [FAQ](#) del Ministero del Lavoro
- [L'utilizzo dello smart-working nella PA](#)
- MEF – le [FAQ](#) per famiglie e aziende
- Le [FAQ](#) del Governo sulle misure adottate per il contenimento del virus
- [Le FAQ per i permessi 104 lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili](#)

#### Le **PAGINE DEDICATE**

- Agenzia delle Entrate – il [vademecum del Decreto Rilancio](#)
- MISE – [Decreto Rilancio: le principali misure per le imprese](#)
- OIM – [volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue](#)
- Governo – la [pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese](#)
- Il [sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus](#)
- Il [portale dell'epidemiologia](#) per la sanità pubblica
- [“Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – Focus Coronavirus](#)
- [Informazioni sul Coronavirus, a cura dell'Istituto superiore di sanità \(ISS\)](#)
- I [sintomi](#)
- [Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus](#)

## **LAVORATRICI MADRI e SCONTO SULL'ETÀ PENSIONABILE - OPZIONE DONNA**

L'articolo 1, comma 40 lettera c) della legge 335/1995 prevede:

- c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternita', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui

all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Ma attenzione tale anticipo nell'età non si applica per chi esercita l'opzione donna ai sensi dell'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Infatti la legge determina il passaggio al sistema contributivo limitatamente alle sole regole di calcolo dell'assegno.

### **INPS - Messaggio 219/2013 punto 10.1**

#### **10.1 Regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni**

Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista. Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995. Si coglie l'occasione per chiarire che la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni di contribuzione, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dall'articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.

Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di "salvaguardia" introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.

Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i beneficiari della c.d. "salvaguardia", potranno presentare domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità si collochi entro il mese di dicembre 2015.

Si rammenta che, nei confronti delle suddette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012).

Si conferma, tenuto conto dell'avviso espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 15 novembre c.a. citata in premessa, che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell'anno 2015 e per le quali, per effetto della disciplina di cui alla legge n. 122/2010, la prima decorrenza utile si colloca post 2015.

Da ultimo, si chiarisce che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinuncia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione (circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).

## **FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI**



**“Lo Sport” dedicato al Cagliari Calcio S.p.A.  
nel Centenario della Fondazione**

Data di emissione 21 maggio 2020

**“Il Patrimonio artistico e culturale italiano”  
dedicato a Giuseppe Ungaretti, nel 50°  
anniversario della scomparsa**

Data di emissione 1° giugno 2020



## **INPS - COVID-19: INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA** da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 71 del 3 giugno 2020, con la quale illustra la novità normativa introdotta dal [decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101](#), in materia di diritto all'indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

La disposizione, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), prevede che l'indennità di maternità o paternità non sia più condizionata alla sussistenza, in capo al soggetto richiedente – sul cui compenso è stata applicata l'aliquota piena (ad esempio, per l'anno 2019 l'aliquota del 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l'aliquota del 25,72% per i professionisti) – del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, bensì all'attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione.

Resta, quindi, invariato:

- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile all'interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;

- l'applicazione dell'automaticità delle prestazioni prevista dall'articolo 64-ter del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In forza di tale disposizione viene garantito il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. Si ricorda che l'automaticità delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr. la circolare n. 42/2016).

La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle “adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali”.

L'Inps ricorda che l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa (cfr. la [circolare n. 109 del 16 novembre 2018](#)).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.71 del 3.06.2020 (documento 142)**